


**CONFCOMMERCIO  
FILCAMS - CGIL - FISASCAT - CISL - ILTUCS-UIL  
FIRENZE**

**CONTRATTO TERRITORIALE  
PER LE AZIENDE DEL  
TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Il giorno 3 agosto 2004, presso la sede della Confcommercio di Firenze via Ponte alle Mosse 167, si sono incontrati la Confcommercio Provinciale di Firenze e le OO.SS di categoria di Firenze nelle persone di:

per la Confcommercio	Il Presidente Giovanni Biagiotti e il Direttore Cesare Vannini
per la FILCAMS CGIL	il Segretario Generale Sergio Pestelli,
per la FISASCAT CISL	Il Segretario Generale Carlo Di Paola
per la UILTUCS UIL	Il Segretario Generale Pietro Baio

ed hanno sottoscritto, in base all'articolo 13 del CCNL per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del luglio 2004, il Contratto Territoriale per la Provincia di Firenze.



## Indice degli articoli

- 1) Premessa
- 2) Diritti di formazione
- 3) Relazioni sindacali nei CCI,CCN,e OUTLET
- 4) Ente Bilaterale
  - 4.1) Formazione
  - 4.2) Banca Dati
  - 4.3) Sostegno al reddito
- 5) Commissione di Conciliazione
- 6) Contratti a Progetto, Collaborazioni
- 7) Part-time
- 8) Sicurezza sul lavoro e legge 626
- 9) Lavoro irregolare
- 10) Lavoro Dominicale negli esercizi commerciali
- 11) Salario
- 12) Previdenza Integrativa
- 13) Assistenza Integrativa
- 14) Decorrenza e durata

### Articolo 1

#### PREMESSA

Il territorio della Provincia di Firenze è interessato da un forte processo di ristrutturazione della rete distributiva e dei servizi; tale processo è caratterizzato essenzialmente da due tipologie di interventi: da un lato il Centro Commerciale Integrato, dall'altro lato lo sviluppo di insediamenti "monomarca" su alcune precise direttrici.


La Regione Toscana ha deliberato negli scorsi mesi il Regolamento per l'insediamento delle grandi strutture di vendita: si tratta del primo aggiornamento dopo la stesura effettuata sulla base dei tempi previsti dalla c.d. Legge Bersani. Le parti esprimono una valutazione essenzialmente positiva sul nuovo Regolamento ed assumono l'impegno di valorizzare quanto in esso contenuto a favore della Piccola e Media Impresa.

Le parti ribadiscono il ruolo fondamentale della Programmazione Urbanistica e Commerciale, ottenuta attraverso la concertazione ed in grado di salvaguardare e sviluppare il tessuto economico, la qualità dei centri urbani, il territorio l'ambiente.

Le parti dunque si rivolgeranno anche ad ogni singolo Comune al fine di ottenere una pianificazione coerente con gli indirizzi generali ed in grado di garantire ad ogni impresa pari opportunità: in tale direzione si attribuisce particolare valore alla redazione dei P.I.R. (Piani Integrati di Rivitalizzazione) ed alla progettualità relativa ai C.C.N. (Centri Commerciali Naturali).

Ai fini di sostenere una Programmazione Urbanistica e commerciale con le caratteristiche sopra descritte, le parti ritengono che la fase dello sviluppo di nuovi interventi abbia raggiunto il suo apice e dunque è il momento di privilegiare la riqualificazione degli insediamenti esistenti. In particolare le parti ritengono necessario colmare il gap infrastrutturale ed impegnarsi in un progetto sulla logistica e la distribuzione intelligente delle merci.

A tal fine si impegnano ad avviare un confronto con le amministrazioni interessate al fine di promuovere una politica dei trasporti pubblici, della mobilità e dei parcheggi che sia corrispondente all'ampliamento degli orari commerciali e delle giornate di apertura.



Le parti esprimono pieno appoggio alla progettualità relativa alla crescita dei Centri Commerciali Naturali, intesi come soggetti di impresa e come possibilità per la Piccola e Media impresa di competere in modo organizzato con la Grande Distribuzione Organizzata. Le parti intendono il Centro Commerciale Naturale come il piano urbanistico di settore di una porzione del territorio e come programma di realizzazione e sviluppo di alcune funzioni di base. Territorio che deve mantenere intatto il proprio tessuto sociale, culturale, abitativo e deve recuperare livelli di vivibilità ambientale più elevati.

Sarà possibile ottenere una rete distributiva maggiormente caratterizzata intorno a dei poli, siano essi naturali, artificiali, formati da aziende in rapporto organico fra loro e/o localizzate in una ristretta fascia territoriale. È interesse comune che tali poli si consolidino e che esprimano una azione il più possibile unitaria ed omogenea, e che crescano imprenditorialmente e professionalmente; ciò nell'interesse primario del territorio, delle imprese, dei lavoratori. Un territorio più competitivo, aziende più solide e organizzate, rappresentano una sicurezza maggiore per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione e maggior certezza nei diritti individuali e collettivi, favoriscono una risposta al bisogno di servizi.

Le parti sono consapevoli che un aspetto importante della crescita imprenditoriale e professionale risiede in un corretto sviluppo delle relazioni sindacali e aziendali, relazioni capaci di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri, incoraggiando sviluppo, e, ove necessario, contrattando flessibilità, capaci di seguire i progetti innovativi di cui la Piccola e Media Impresa deve necessariamente dotarsi. È con questo auspicio che le parti hanno sottoscritto il presente contratto.

## Articolo 2

### DIRITTI DI INFORMAZIONE

Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, al fine di monitorare l'occupazione in relazione all'andamento del settore e alla evoluzione del mercato del lavoro nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi.

A tal fine le parti si impegnano a costituire all'interno del EBTF, l'Osservatorio previsto dall'art 18, titolo III del CCNL. L'Osservatorio svolgerà anche compiti previsti da) D. Lgs. 626/94, art. 20,21,22.

In particolare nell'osservatorio dovranno confluire tutti i dati relativi ai contratti di lavoro "flessibili" previsti dalla normativa vigente, inclusi i lavoratori studenti che attivano contratti Week-end o domenicali. Per questa ultima tipologia di lavoratori l'Osservatorio si farà garante, per i contratti individuali pervenuti all'Ente Bilaterale, del rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi previsti dagli accordi sottoscritti che costituiscono parte integrante del presente accordo.

## Articolo 3

### RELAZIONI SINDACALI NEI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI (CCI), NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI (CCN), NEGLI OUTLET.

Le parti, tenuto conto del progressivo sviluppo dei CCI, CCN e degli Outlet nella provincia, ritengono opportuno sviluppare un livello di confronto e di contrattazione che trovi in tali sedi un proprio ambito omogeneo.

Il confronto si sviluppa:

- 1) preventivamente in fase di avvio con il promotore del centro, la Confcommercio e la OO.SS. di

categoria firmatarie;

2) in fase di gestione tra il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi degli utenti, la Confindustria, le rappresentanze dei lavoratori e le OO.SS. di categoria firmatarie.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio provvederà a farsi dare le necessarie deleghe per svolgere tali compiti.

In ogni CCI, CCN, Outlet si provvederà alla nomina di uno o più rappresentanti dei lavoratori secondo le modalità da definire in un apposito regolamento che diverrà parte integrante del presente accordo.

Tale livello di confronto non sostituisce quello aziendale previsto da CCNL.

Tenuto conto del carattere sperimentale della presente normativa le parti stabiliscono che quanto sopra si realizzerà con le opportune gradualità. Pertanto le materie del confronto (che potranno riguardare l'informazione sull'andamenti del Centro e sui progetti futuri, la remunerazione del lavoro domenicale e festivo, gli orari, la formazione, il mercato del lavoro, ecc) dovranno essere, soprattutto in fase iniziale, ben equilibrate con le caratteristiche della struttura e degli utenti.

#### Articolo 4

##### ENTE BILATERALE

Le parti considerano positivo il processo di consolidamento dell'Ente Bilaterale (EBTF) istituito nel Febbraio 2000. In particolare, anche in considerazione dell'esperienza accumulata, si concorda di valorizzare e rilanciare questo strumento a partire dai servizi già ad oggi offerti (contratti di inserimento, formazione professionale, parere di conformità per l'assunzione di apprendisti e di certificazione, ecc..) e di promuovere, attraverso la contrattazione fra le parti, verso l'Ente nuovi importanti compiti con l'obiettivo di coordinare l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro.

In particolare si concorda di farsi carico congiuntamente di promuovere presso l'EBTF le seguenti iniziative:

##### 1. Formazione

Le parti convengono che la crescita della professionalità degli addetti attraverso la formazione specifica e di base rappresenta un obiettivo strategico al fine di sviluppare l'occupazione e per fornire alle aziende lavoratori adeguatamente preparati.

A tal fine il EBTF predispone annualmente i piani formativi che sulla base delle risorse disponibili, potranno essere parzialmente od interamente finanziati, anche in collaborazione con il fondo per la formazione continua FONTE.

Per favorire questo obiettivo le parti affidano al EBTF la definizione di uno strumento capace di quantificare mediante una rilevazione oggettiva che coinvolga imprese e lavoratori, le professionalità carenti, in modo da programmare il fabbisogno formativo, facilitando l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.

##### 2. Banca Dati

Al fine di valutare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di lavoro e i fabbisogni formativi il EBTF realizzerà una Banca dati

La Banca dati ha come finalità la diffusione delle informazioni circa le opportunità

occupazionali presenti sul territorio e le disponibilità e le professionalità dei lavoratori che intendono occuparsi nel settore. Le parti concordano che tale strumento non svolgerà attività di selezione e di collocamento al lavoro e sarà messo a disposizione del sistema pubblico del Servizio per l'impiego. Le parti danno mandato al EBTF di individuare lo strumento tecnico più idoneo alla raccolta delle iscrizioni dei lavoratori occupati o inoccupati, compresi gli studenti che intendono attivare contratti di part-time Week-end o domenicale, con i loro curricula e alla raccolta delle offerte di occupazione proposte dalle aziende.

### 3. Sostegno al reddito per le aziende escluse dagli ammortizzatori sociali

Le parti concordano di promuovere verso l' EBTF la sperimentazione di una forma di sostegno al reddito dei lavoratori. Tale sostegno si attiverà nel caso di sospensione dell'attività e delle retribuzioni previste dal CCNL, dovuta a cause eccezionali, di forza maggiore e in caso di chiusura dell'attività per le conseguenti ristrutturazioni, per un periodo superiore alle quattro settimane.

Nel qual caso l'EBTF corrisponderà ai lavoratori coinvolti un'indennità giornaliera pari al 20% della retribuzione spettante per un massimo di tre mesi, fino ad esaurimento delle disponibilità previste.

Le parti danno mandato all' EBTF per la definizione dello strumento più idoneo alla realizzazione di tale obiettivo ed alla redazione di un apposito regolamento sulla base delle intese che intercorreranno tra le parti sociali,

## Articolo 5

### COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Con l'obiettivo di contenere la conflittualità nelle singole imprese le parti, riconoscendo il metodo della conciliazione come lo strumento più idoneo alla risoluzione della vertenzialità, si fa riferimento all'apposita commissione paritetica così come previsto dal CCNL. Le parti si impegnano a trasferire a tale commissione le vertenze individuali dei propri associati prima di attivare il ricorso alle vie legali ed istituzionali. Tale commissione si costituirà nell'ambito del EBTF. A latere del presente accordo si definisce il regolamento di attuazione che ne diventa parte integrante.

Le parti valuteranno le forme più opportune per il funzionamento della commissione.

Tali modalità saranno definite da specifico accordo fra le parti.

## Articolo 6

### CONTRATTI A PROGETTO COLLABORAZIONI.

Le parti si impegnano ad affrontare le tematiche di cui sopra alla luce delle normative vigenti e contrattuali.

## Articolo 7

### PART TIME

Le parti convengono:

A. clausole elastiche e flessibili

Fatta salva la volontarietà del lavoratore nell'adesione al patto, che prevede le clausole elastiche, il

periodo di preavviso per la modifica dell'orario di lavoro non può essere inferiore alle 48 ore.

Per le sole ore di lavoro prestate a seguito della variazione della collocazione d'orario, compete al lavoratore una maggiorazione, comprensiva di ogni incidenza su qualsiasi istituto contrattuale e di legge, della retribuzione oraria globale di fatto pari a:

- 10% variazioni con preavviso da 2 a 3 giorni;
- 5% variazioni con preavviso da 4 a 10 giorni;
- 2% variazioni con preavviso superiore a 10 giorni,

La variazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa non può comportare uno spostamento verso le giornate festive, nonché verso le fasce orarie notturne in cui non sia già previsto l'orario contrattuale di lavoro.

Le parti convengono inoltre di riconoscere la possibilità di denuncia del patto individuale anche per documentate esigenze di studio e frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari inseriti nel normale ordinamento scolastico e riconosciuti dalla legge.

#### B part-time verticale

Per le tipologie di PT per le quali non è prevista prestazione lavorativa in alcuni mesi dell'anno, per il computo dell'anzianità di servizio (scatti di anzianità) si terrà conto dei mesi di calendario e non di quelli in cui è prevista la prestazione.

#### Articolo 8

##### SICUREZZA SUL LAVORO E LEGGE 626

Al fine di garantire la massima sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni le parti si impegnano a sviluppare quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolar modo dal D.Lgs. 626/94.

Tenuto conto della difficoltà a prevedere nelle piccole aziende la presenza del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza aziendale si individua nel livello territoriale la forma più idonea a costituire tale rappresentanza.

Le parti convengono di riconoscere almeno un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza per ogni centro commerciale integrato o naturale ed outlet di cui all'art. 3.


Tale rappresentante avrà a disposizione 40 ore di permessi retribuiti per l'esercizio delle sue funzioni e gli saranno garantite 32 ore di formazione che saranno realizzate dal EBTF. La ripartizione dei costi tra le aziende di tali attività sarà determinata in ogni singolo centro commerciale.

Le modalità per la nomina dei delegati alla sicurezza di cui sopra sarà definita in un apposito regolamento che sarà redatto entro sei mesi dalla stipula dell'accordo e diventerà parte integrante dello stesso.

#### Articolo 9

##### LAVORO IRREGOLARE

Le parti concordano che il contrasto al lavoro irregolare deve essere un terreno di comune impegno in quanto tutto ciò, oltre a rappresentare un'intollerabile violazione dei diritti del lavoratore, costituisce un elemento di concorrenza sleale tra le imprese. In tal senso si



impegnano a svolgere un'azione comune tesa a sensibilizzare il mondo delle imprese, i lavoratori e le istituzioni al fine di prevenire tali forme di occupazione.

### Articolo 10

#### LAVORO DOMENICALE E FESTIVO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Fermo restando quanto stabilito dal CCNL, le parti concordano di individuare soluzioni idonee al fine di consentire alle aziende di cogliere le opportunità commerciali conciliandole con il rispetto delle esigenze dei lavoratori.

Si conferma pertanto la validità del metodo della concertazione quale strumento più idoneo alla definizione dei calendari di apertura.

In questo quadro si conferma la validità dell'accordo di area metropolitana per quanto attiene il numero delle domeniche di apertura.

Nell'ambito dei calendari previsti le aziende forniranno preventivamente al lavoratore, dandone comunicazione anche all' Osservatorio di cui all'art. 2, delle date in cui l'azienda intende stare aperta.

Per quanto attiene le maggiorazioni previste per il lavoro domenicale e festivo queste saranno le seguenti:

fino a 8 domeniche lavorate previste dalla c.d. L. Bersani .....	30%
oltre alle 8 domeniche lavorate .....	40%
domeniche di dicembre- Pasqua e festività previste dal CCNL .....	50%

Per quanto riguarda i settori regolati da deroghe diverse da quelli previste dagli art. 11,12,13 della L. Bersani, non si applicano le maggiorazioni previste per la fascia oltre le 15 domeniche lavorate (45%).

La presente normativa non si applica ai distributori di benzina.

Non si applica, inoltre, in presenza di accordi aziendali in cui il lavoro domenicale e festivo risulta già previsto e regolamentato.

### Articolo 11


#### EROGAZIONE DI 2° LIVELLO

Tenendo conto di quanto previsto dal CCNL e dall'accordo del 23 Luglio 1993 in merito alle erogazioni salariali previste dalla contrattazione di secondo livello si potranno determinare le seguenti possibilità:

1) Contrattazione aziendale con accordi di durata quadriennale; saranno realizzati tra azienda e RSU/RSA con l'assistenza della Confcommercio e delle OO.SS.

Gli elementi di produttività saranno ancorati a dati certi e verificabili in sede aziendale.

2) Contrattazione territoriale con accordi di durata quadriennale. Per tutte le imprese nelle quali alla data odierna non risultano sottoscritti specifici accordi tra le parti si istituisce un premio di risultato valevole per tutta la provincia di Firenze che abbia natura variabile e sia rapportato all'andamento del settore. Tale premio a base 100 è di 552 euro annui. A tal fine le parti demandano all'Osservatorio di cui all'art. 2 di procedere ad una valutazione complessiva degli andamenti del settore che definirà sulla base di parametri individuati nell'Osservatorio stesso le oscillazioni in più o in meno del premio. Tale verifica avrà luogo entro il mese di maggio di ogni anno.



A tale titolo, tenuto conto degli andamenti dell'anno 2005, concordano di corrispondere, un importo annuo di Euro 552 al quarto livello riparametrato, con decorrenza 1.1.06 erogato in 12 quote mensili pari a euro 46 ognuna.

Tale importo sarà riproporzionato per gli apprendisti e per i lavoratori a tempo parziale

Le parti si danno atto reciprocamente che tale elemento salariale assorbe fino a concorrenza quanto eventualmente corrisposto a medesimo titolo ai lavoratori in sede aziendale in aggiunta al contratto nazionale, in assenza di uno specifico accordo tra le parti riconducibile alle forme di contrattazione decentrata.

Alla fine della vigenza del presente accordo territoriale le parti valuteranno le forme di un'eventuale consolidamento degli importi erogati in base al presente articolo e comunque tali importi saranno erogati fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale.

Gli importi erogati a tali titoli prevedono un particolare trattamento contributivo sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del DL 24.9.96 n: 499.

#### Articolo 12

##### PREVIDENZA INTEGRATIVA

Allo scopo di favorire il massimo delle informazioni in merito ai fondi integrativi di previdenza, le parti affidano al EBTF la funzione di sportello operativo e concordano la possibilità per le OO. SS. di indire assemblee nelle aziende o territoriali.

A tal fine si conviene che saranno destinate per le aziende con oltre 15 dipendenti quattro ore di assemblea retribuita delle 12 previste dal vigente CCNL, da svolgersi anche in locali esterni all'azienda in orario da concordare di volta in volta al fine da ridurre al minimo il disagio per l'attività; per le aziende fino a 15 dipendenti si prevedono due ore di permesso retribuito anche fuori dal normale orario di lavoro per la partecipazione ad assemblee che potranno essere sia aziendali che territoriali, fermo restando la necessità di concordare le modalità di svolgimento o di partecipazione con la singola azienda o con l'associazione

#### Articolo 13

##### ASSISTENZA INTEGRATIVA

Le parti preso atto che tale argomento sarà oggetto delle trattative per il del contratto nazionale si impegnano a incontrarsi dopo la stipula dello stesso al fine di o recepire quanto stabilito in sede di contrattazione nazionale o procedere alla definizione un accordo sulla materia.

#### Articolo 14

##### DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto integrativo territoriale avrà decorrenza dal 31/12/2007.

e avrà validità fino al

**L'accordo sarà stampato e distribuito ai lavoratori dal EBTF.**

**Nota a Verbale**

Le parti concordano che quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9,12 è riferibile anche ai Pubblici Esercizi.

Pertanto si impegnano a realizzare un verbale di accordo che estenda ai Pubblici Esercizi quanto previsto da tali articoli.

Letto, discusso e sottoscritto.

*Mio*  
*Sac. P.*  
*Muniti*  
*Attili*  
*Quadrone*